

# La Corte Interamericana condanna il Brasile per un caso di femminicidio

Publicato il [20 Dicembre 2021](#) da [NAD](#)

## THE INTERAMERICAN COURT CHARGES BRASIL WITH FEMMINICIDE

di *Naiara Posenato\**



Lo Stato viene ritenuto responsabile per l'indebita applicazione dell'immunità parlamentare. Insufficienti le tutele offerte dalla Legge Maria da Penha.

Il 24 novembre scorso la Corte Interamericana ha pubblicato la decisione, del 7 settembre 2021, che ha condannato il Brasile in relazione al femminicidio di Márcia Barbosa de Souza, avvenuto nel giugno 1998<sup>[1]</sup>. Il paese è stato considerato responsabile per la violazione degli artt. 8 (Diritto ad un processo equo), 24 (Eguaglianza davanti alla Legge) e 25 (Protezione giudiziaria) della Convenzione Americana sui Diritti Umani, nonché dell'art. 7.b della Convenzione Interamericana per Prevenire, Sanzionare e Sradicare la Violenza contro la Donna (Convenzione di Belém do Pará) del 1994, come conseguenza dell'indebita applicazione dell'immunità parlamentare, della negligenza nel condurre le indagini sui fatti e del carattere discriminatorio di genere che ha contraddistinto tali indagini e, infine, per la violazione della ragionevole durata del processo.

La vittima, una studentessa di vent'anni, era deceduta per asfissia il giorno 17 giugno 1998, per mano dell'ex deputato dello Stato della Paraíba Aécio Pereira de Lima. Il giudizio era stato avviato soltanto nel 2003, quando Lima aveva terminato il proprio mandato e non era stato rieletto al Parlamento statale. Nonostante fosse stato condannato in primo grado a 16 anni di reclusione per omicidio e occultamento di cadavere, Lima non era stato incarcerato poiché era deceduto qualche tempo dopo, vittima di un infarto.

Il Brasile era già stato oggetto di una condanna da parte della Commissione interamericana nel 2001, quando l'organo si era pronunciato nell'ambito del caso "Maria da Penha" sulla violenza contro le donne<sup>[2]</sup>. In seguito a tale condanna era stata promulgata la Legge n. 11.340/2006, chiamata anche

Legge “Maria da Penha”, che, come dispone al proprio art. 1, “Crea meccanismi per frenare la violenza domestica e familiare contro le donne (...)”[3].

Tuttavia, dopo un’iniziale riduzione del numero delle violenze in seguito alla promulgazione della Legge nel 2006, queste sono tornate ad aumentare. Nonostante i progressi normativi compiuti dallo Stato e le politiche nazionali in materia, la violenza contro le donne in Brasile, afferma la Corte, continua ad essere un problema strutturale, soprattutto nei confronti delle donne afrodiscendenti e socio-economicamente vulnerabili[4]. Nel 2016 l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite ha indicato che il Brasile aveva il quinto maggiore tasso di omicidio di donne al mondo[5].

La decisione che si commenta è degna di interesse inoltre per aver analizzato, per la prima volta nel sistema interamericano, il tema dell’immunità parlamentare e del suo rapporto con il diritto di accesso alla giustizia nei singoli stati[6]. Il caso specifico riguardava la c.d. immunità formale o processuale, che può condizionare l’istituzione o lo svolgimento di un processo nei confronti di un membro di una camera parlamentare; la Corte ha ritenuto che l’immunità parlamentare allora vigente in Brasile fosse stata esercitata in modo arbitrario e avesse causato un grave ritardo nel processo, portando alla violazione del diritto di accesso alla giustizia[7].

Sul tema la Corte Interamericana ha affermato che la decisione sulla concessione o la revoca dell’immunità parlamentare procedurale da parte dell’organo parlamentare debba: i) seguire un iter celere, previsto dalla legge o dal regolamento interno dell’organo legislativo, che contenga regole chiare e il rispetto delle garanzie del giusto processo; ii) prevedere un rigoroso test di proporzionalità, attraverso il quale deve essere analizzata l’accusa mossa nei confronti del parlamentare e l’impatto sul diritto di accesso alla giustizia di coloro che possono essere lesi, nonché le conseguenze dell’impedimento del processo su di un fatto considerato reato, e iii) essere motivata nel senso di individuare l’esistenza o meno di un *fumus persecutionis* nell’esercizio dell’azione penale proposta nei confronti del parlamentare[8].

La Corte ha altresì concluso che l’indagine e il procedimento penale relativi all’omicidio di Márcia Barbosa de Souza sono stati “discriminatori in base al genere e che non sono stati condotti con una prospettiva di genere” in conformità con gli obblighi speciali imposti dalla Convenzione di Belém do Pará[9]. Essa ha rilevato che durante l’indagine e il procedimento penale il comportamento e la sessualità della vittima sono diventati un argomento di particolare attenzione, deviando il focus delle indagini attraverso stereotipi legati ad aspetti della sua vita personale, che, a loro volta, sono stati utilizzati come fatti rilevanti per il processo stesso.

La sentenza ha, come è solito nel sistema interamericano[10], indicato un insieme di riparazioni, che includono misure di soddisfazione, garanzie di non ripetizione e riparazioni economiche. Fra quelle dirette ad assicurare la non ripetizione degli eventi si evidenziano l’ordine, per lo Stato brasiliano, di creare un sistema nazionale affidabile di raccolta di dati sulla violenza contro le donne e, in particolare, sui femminicidi; di creare ed implementare un piano di formazione e di sensibilizzazione delle forze di polizia e degli operatori di giustizia sull’impatto dei femminicidi e della violenza contro le donne e di adottare un protocollo nazionale per le indagini nei femminicidi.

In anticipo rispetto alla stessa pubblicazione della sentenza e a beneficio del sistema giudiziale brasiliano, va dato atto che il Consiglio Nazionale di Giustizia aveva già approvato nell’ottobre 2021 il *Protocollo per il giudizio secondo una prospettiva di genere*[11]. Tale documento, elaborato da un gruppo di lavoro formato da 21 rappresentanti del potere giudiziario e dell’università, ha l’obiettivo di offrire direttive per combattere in ambito giudiziario la discriminazione di genere o la rivittimizzazione e così contribuire alla costruzione di una cultura giuridica di emancipazione delle donne.

*\*Naiara Posenato è docente di Diritto Privato Comparato delle persone e dei mercati presso il Dipartimento di Studi internazionali, giuridici e storico-politici, Università degli Studi di Milano.*

[1] ICHR, *Case Barbosa de Souza and others Vs. Brazil*. Preliminary Objections, Merits, Reparations and Costs. Judgment of September 7, 2021. Serie C No. 435 (available at [https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec\\_435\\_esp.pdf](https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_435_esp.pdf) – in Spanish)

[2] Allora il Brasile non aveva ancora riconosciuto la giurisdizione della Corte Interamericana, cosa che è avvenuta il 10 dicembre 1998.

[3] Disponibile all'indirizzo web [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/\\_ato2004-2006/2006/lei/111340.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/111340.htm)

[4] Cfr. ICHR, *Case Barbosa de Souza and others Vs. Brazil*, paras. 187-188.

[5] <https://brasil.un.org/pt-br/72703-onu-taxa-de-feminicidios-no-brasil-e-quinta-maior-do-mundo-diretrizes-nacionais-buscam>

[6] Cfr. ICHR, *Case Barbosa de Souza and others Vs. Brazil*, para. 99 ss.

[7] Rispetto, tuttavia, alla disciplina legislativa vigente all'epoca dei fatti, il 20 dicembre 2001 il Parlamento brasiliano ha approvato l'Emendamento costituzionale n. 35/2001, che prevede, fra le principali modifiche, l'eliminazione della necessità della preventiva autorizzazione della rispettiva Camera legislativa per procedere penalmente nei confronti di un membro del Congresso Nazionale. Dopo l'entrata in vigore dell'emendamento, il processo penale può iniziare e procedere fino a quando, se ritenuto opportuno, la Camera legislativa lo sospende.

[8] Cfr. ICHR, *Case Barbosa de Souza and others Vs. Brazil*, cit., para. 111.

[9] *Idem*, para. 150.

[10] Cfr. N. Posenato, *Memoria e riparazione delle violazioni dei diritti umani nella giurisprudenza della Corte interamericana dei diritti umani*, in M. Rosti; V. Paleari (eds). *Donde no habite el olvido. Herencia y transmisión del testimonio: perspectivas sócio-jurídicas*, Milano, 2017, p. 45 ss.

[11] Disponibile alla pagina web <https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2021/10/protocolo-18-10-2021-final.pdf>